



SINDACO

ORDINANZA

OGGETTO: "Concerto del Primo Maggio" del 01/05/2023.
Arenile Santa Teresa.
Divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo bevande alcoliche e super alcoliche.
Divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo di tutte le bevande con bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio.
Dalle ore 14.00 del 01/05/2023 alle ore 03.00 del 02/05/2023.

IL SINDACO

PREMESSO che con le:

- Ordinanza sindacale n. 0167709/2021 del 10/09/2021,
- Ordinanza sindacale n. 0167240/2021 del 09/09/2021,
- si è provveduto a regolamentare la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed assimilabili, sull'intero territorio cittadino;
- che, nella fattispecie, si è provveduto a regolare il corretto conferimento dei rifiuti in vetro, individuati in: bicchieri, biglie in vetro, bottiglie, contenitori per alimenti, cristalli, fiale, lastre, vasi, flaconi;
- che, nella fattispecie, si è provveduto a regolare il corretto conferimento dei rifiuti di plastica acciaio e alluminio;
- si sono indicate, inoltre, le modalità di conferimento consentite.

PREMESSO che con l'Ordinanza n. 0137661/2021 del 23/07/2021 sono stati vietati su tutto il territorio comunale quei comportamenti che tendono a pregiudicare il decoro urbano, la salubrità pubblica e privata, nonché la pubblica e privata incolumità.

VISTO che per il giorno 01/05/2023, è previsto un concerto musicale per i festeggiamenti del 1° Maggio, dove si prevede una notevole affluenza di pubblico;

CONSIDERATA la presenza di esercizi pubblici, nelle zone adiacenti l'ambito della Manifestazione, nonché in zona Centro Storico;

- che l'apertura degli stessi si protrae sino a notte inoltrata;
- la possibilità di un eccessivo abuso di alcol da parte di avventori giovani e non.



SINDACO

- VALUTATA** quindi la seria possibilità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- RITENUTA** la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza.
- RITENUTA** la necessità di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti il lavoro.
- VISTO** l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;
- VISTO** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- VISTO** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.07.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali;

ORDINA

1. è vietata nell'area ricompresa dalla Piazza F. Alario-Largo F. Parri alla Via Velia-Piazza XXV Aprile, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia-Piazza XXV Aprile, Piazza della Libertà compresa, e l'intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Arce fino alla Piazza F. Alario, la vendita per asporto di bevande alcoliche e super alcoliche.
Divieto di vendita per asporto, abbandono e consumo di tutte le bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio;
2. è vietata nell'area ricompresa dalla Piazza F. Alario-Largo F. Parri alla Via Velia-Piazza XXV Aprile, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia-Piazza XXV Aprile, Piazza della Libertà compresa, e l'intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Arce fino alla Piazza F. Alario, la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato



SINDACO

ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, di: bevande alcoliche e super alcoliche, **fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela;**

Divieto di consumo e abbandono di tutte le bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro ovvero lattine in alluminio, **fatta eccezione dell'ordinario servizio ai tavoli per la clientela;**

3. è vietato nell'area ricompresa dalla Piazza F. Alario-Largo F. Parri alla Via Velia, su ambedue le direttrici di marcia (direzione oriente-occidente e viceversa), sui Viali del Lungomare Trieste da Via Stabia a Via Velia-Piazza XXV Aprile, Piazza della Libertà compresa, e l'intera area del Centro Storico compresa tra Via Velia-Via Arce fino alla Piazza F. Alario, abbandonare in modo incontrollato rifiuti;
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19.07.2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 500,00 (euro cinquecento), ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 0137661/2021 del 23/07/2021, in quanto comportamento che pregiudica il decoro dei luoghi pubblici nonché la pubblica e privata incolumità. Il trasgressore ha facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
5. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente Ordinanza, viene preventivamente comunicata al Prefetto, resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

MANDA

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.



SINDACO

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Salerno, 28.04.2023

IL SINDACO
Arch. Vincenzo Napoli